

D.g.r. 8 aprile 2019 - n. XI/1500

Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la promozione e il sostegno di progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pratica sportiva tra i bambini, adolescenti e giovani. «Lo sport: un'occasione per crescere insieme. percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l'inclusione» - Anno 2019/2020

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» ed in particolare:
 - l'art. 1 il quale prevede che la Regione riconosce la funzione sociale delle attività motorie e sportive quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di inclusione ed integrazione sociale, di contrasto a ogni forma di discriminazione, di promozione delle pari opportunità, di prevenzione e cura;
 - l'art. 3, comma 2, lett. a) il quale prevede che la Giunta regionale individua annualmente le specifiche misure attuative con particolare riguardo al sostegno alla realizzazione di progetti in ambito sportivo;
- la legge n. 241/1990 che all'art. 12 recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;
- la legge regionale n. 1/2012, che dispone all'art. 8 che, ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che riconosce lo sport come strumento strategico per migliorare il benessere psicofisico della persona e promuovere stili di vita sani, per trasmettere valori quali il rispetto degli altri e delle regole, per favorire l'integrazione, l'inclusione e la coesione sociale, oltre che la crescita della persona e della socialità, con particolare riferimento al risultato atteso 107.Econ.6.1;
- la d.c.r. n. XI/188 del 13 novembre 2018 «Linee guida e priorità d'intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)» che prevede, tra le priorità di intervento dell'obiettivo generale «a) Promozione dell'attività motoria e della pratica sportiva come fattore di prevenzione, educazione e inclusione», di incentivare l'attività motoria e la pratica sportiva attraverso progettualità specifiche multidisciplinari;

Considerato che Fondazione Cariplo è un soggetto che persegue fini di solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico, ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modifiche e che, identificando come prioritario il tema della crescita culturale e professionale dei giovani e la loro valorizzazione sociale, ha deciso di confermare per il 2019 una linea di intervento per favorire l'avvicinamento dei bambini e dei giovani alla pratica sportiva, vista come veicolo di inclusione sociale e come volano di crescita personale e di benessere;

Dato atto che:

- Regione Lombardia e Fondazione Cariplo hanno sottoscritto negli anni 2015, 2016 e 2018 Accordi di collaborazione volti alla realizzazione di iniziative congiunte per la promozione e valorizzazione della pratica sportiva rivolta a bambini, adolescenti e giovani, attraverso il sostegno a progetti sviluppati in partenariato tra le agenzie educative e le realtà non profit del territorio;
- nell'ambito dei sopracitati Accordi, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo hanno approvato le misure di interven-

to denominate «Lo Sport: un'occasione per crescere insieme» di cui ai d.d.s. n. 7216/2015, d.d.s. n.5557/2016 e dds n. 836/2018;

Verificato l'interesse da parte di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo a rinnovare la propria collaborazione ed attivare in addizionalità di risorse un'iniziativa congiunta rivolta a bambini e giovani per l'attuazione di una strategia condivisa di avvicinamento e valorizzazione della pratica sportiva, intesa come strumento idoneo a promuovere l'educazione e la formazione della persona, lo sviluppo delle relazioni sociali, l'inclusione e l'integrazione sociale, il benessere individuale e collettivo e il miglioramento degli stili di vita;

Atteso che in data 2 aprile 2019 il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo ha espresso parere positivo in merito alla sottoscrizione di un Accordo con Regione Lombardia per la realizzazione di un nuovo bando volto a favorire l'avvicinamento dei giovani alla pratica sportiva, come elemento di crescita personale e di integrazione sociale;

Considerato che a tale scopo sono stati definiti e condivisi il testo di un Accordo di collaborazione e del relativo strumento attuativo, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, volto a sostenere attraverso contributi a fondo perduto progettualità destinate a bambini, adolescenti e giovani, da realizzarsi sul territorio lombardo finalizzato alla loro crescita personale, con riferimento alle seguenti aree tematiche:

- Sport e valori: sperimentare in modo diretto valori importanti quali la lealtà, il rispetto delle regole, il rifiuto della violenza, l'inclusione, il lavoro di squadra, l'abitudine all'impegno, l'accettazione della sconfitta e la gestione della vittoria;
- Sport e salute: promuovere, in particolare per i minori che non hanno mai svolto attività fisica, l'adozione di stili di vita sani e attivi che siano in grado di permanere nel tempo e di contrastare comportamenti non salutari (fumo, abuso di alcool e droghe);
- Sport e inclusione: promuovere la pratica sportiva di bambini e ragazzi che faticano in modo particolare ad avvicinarsi al mondo dello sport, anche con riferimento alle persone con disabilità e alle fasce fragili della popolazione;

Dato atto che la dotazione finanziaria riservata alla presente iniziativa congiunta ammonta a complessivi euro 1.600.000,00, di cui il 50% a carico di Regione Lombardia e il 50% a carico di Fondazione Cariplo;

Dato atto altresì che le risorse finanziarie messe a disposizione da Regione Lombardia, pari ad euro 800.000,00, trovano copertura sul capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva», dell'esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

Stabilito che, per i potenziali beneficiari per i quali si riscontra la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, gli stessi si configurino, per la parte di cofinanziamento regionale, come regimi di aiuto, e saranno assegnati in applicazione del regolamento n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di stato «De Minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (aiuti «de minimis») e 6 (controllo), che si applica fino al 31 dicembre 2020;

Valutato che i trasferimenti di risorse ad enti pubblici destinati allo svolgimento delle funzioni istituzionali di promozione e sviluppo della cultura sportiva non rientrano nell'ambito di applicazione del citato regolamento UE n. 1407/2013;

Ritenuto, altresì, che, in caso di soggetti per cui si riscontra la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, gli stessi devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che informi su eventuali aiuti «De Minimis» ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti «De Minimis» ricevuti;

Ritenuto che le attività di istruttoria e controllo ai fini del rispetto del regolamento 1407/2013 relative al Bando congiunto saranno svolte direttamente da Regione Lombardia;

Stabilito che qualora nell'esercizio dell'attività istruttoria e di controllo dei progetti presentati si ravvisi che i contributi conces-

Serie Ordinaria n. 15 - Venerdì 12 aprile 2019

si si configurano come regimi di aiuto, si adottano le modalità previste dalla presente d.g.r., in applicazione del regolamento UE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «De Minimis», con particolare riferimento agli artt. artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (aiuti «de minimis») e 6 (controllo), che si applica fino al 31 dicembre 2020;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Comitato di valutazione aiuti di stato di cui alla d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017, nella seduta del 2 aprile 2019;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52, comma 3, e successive modificazioni;
- il decreto ministeriale 115/2017 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che per gli aiuti concessi in regime «De Minimis» la competente UO «Sostegno al sistema sportivo e politiche per i giovani» della D.G. Sport e Giovani procederà pertanto:

- alle verifiche di cui agli artt. 13 e 15 del suddetto decreto ministeriale 115/2017 per le finalità di cui all'art. 17 del medesimo decreto;
- alla registrazione ai sensi dell'art. 9 del suddetto decreto ministeriale 115/2017 dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;

Ritenuto di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Sport e Giovani l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione entro 30 giorni dall'approvazione della stessa;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale;

Visti la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo di collaborazione fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo e il relativo strumento attuativo, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria riservata all'iniziativa congiunta di cui alla presente deliberazione ammonta a complessivi euro 1.600.000,00, di cui il 50% a carico di Regione Lombardia e il 50% a carico di Fondazione Cariplo;

3. di dare atto che le risorse finanziarie messe a disposizione da Regione Lombardia, pari ad 800.000,00 euro, trovano copertura sul capitolo 6.01.104.7853 dell'esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

4. di prevedere che, per i potenziali beneficiari per i quali si riscontra la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, i contributi oggetto del Bando congiunto saranno concessi, per la parte di cofinanziamento regionale, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis») e 6 (controllo);

5. di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale Sport e Giovani la sottoscrizione dell'Accordo di cui al precedente punto 1;

6. di demandare l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione al Dirigente competente della Direzione Generale Sport e Giovani;

7. di demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Sport e Giovani la cura degli adempimenti in tema di

pubblicità per la trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web di Regione Lombardia, nonché nella sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato A

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPLO PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA TRA BAMBINI, ADOLESCENTI E GIOVANI. *“Lo Sport: un’occasione per crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l’inclusione”- Anno 2019/2020*

L'anno 2019, il mese di _____, il giorno ____, la Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. 80050050154, rappresentata da _____, di seguito denominata “Regione”;

la Fondazione Cariplo, con sede in Milano, Via Manin n. 23, C.F. n. 00774480156, iscritta al n. 668 della pagina 1047 del volume 3° del Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Milano, rappresentata dal _____ di seguito denominata “Fondazione”;

di seguito congiuntamente le “Parti”,

premesso che

- la Fondazione è una fondazione di origine bancaria e persegue fini di solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico, ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modifiche;
- la Legge Regionale 1 ottobre 2014, n. 26 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”, in particolare all’art. 1, riconosce la funzione sociale di tali attività, promuovendo l’educazione e la formazione della persona, il benessere individuale e collettivo, lo sviluppo delle relazioni sociali, l’inclusione e l’integrazione sociale, il contrasto a ogni forma di discriminazione, la promozione delle pari opportunità, la prevenzione e la cura di malattie e disturbi psico-fisici e il miglioramento degli stili di vita;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con DCR n. XI/64 del 10 luglio 2018, riconosce lo sport come strumento strategico per migliorare il benessere psicofisico della persona e promuovere stili di vita sani, per trasmettere valori quali il rispetto degli altri e delle regole, per favorire l’integrazione, l’inclusione e la coesione sociale, oltre che la crescita della persona e della socialità;
- la DCR n. XI/188 del 13 novembre 2018 “Linee guida e priorità d’intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della L.R. 1 ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)” prevede, tra le priorità di intervento dell’obiettivo generale “a) Promozione dell’attività motoria e della pratica sportiva come fattore di prevenzione, educazione e inclusione”, di incentivare l’attività motoria e la pratica sportiva attraverso progettualità specifiche multidisciplinari;
- la Fondazione, nel documento programmatico per l’anno 2019, approvato dalla Commissione Centrale di Beneficenza il 6 novembre 2018, in continuità con le attività svolte negli anni precedenti, ha previsto di destinare parte delle

proprie risorse a favorire l'avvicinamento dei bambini e dei giovani alle pratiche sportive, trattandosi di un veicolo di inclusione sociale e volano di crescita;

- la Regione e la Fondazione hanno sottoscritto nel 2015, nel 2016 e nel 2018 un Accordo di Collaborazione per la promozione e il sostegno di progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pratica sportiva fra i giovani e, nell'ambito del predetto Accordo, hanno promosso il bando congiunto "Lo Sport: un'occasione per crescere insieme";
- le Parti, nello svolgimento delle rispettive attività istituzionali, intendono rinnovare, anche per l'anno 2019/2020, la collaborazione avviata nel 2015, attraverso la pubblicazione di un bando congiunto;
- le Parti intendono disciplinare con il presente Accordo le modalità di collaborazione per la realizzazione del predetto bando congiunto;

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Sono allegati al presente Accordo:

- sub 1: il Testo del bando "Lo Sport: un'occasione per crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l'inclusione"
- sub 2: l'accordo sulla contitolarità nel trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (EU) 2016/769

Articolo 2 – Finalità e obiettivi dell'Accordo

1. Le Parti, attraverso un impegno comune, intendono attivare in addizionalità di risorse un'iniziativa congiunta rivolta a bambini, adolescenti e giovani per l'attuazione di una strategia condivisa di avvicinamento e valorizzazione della pratica sportiva, intesa come strumento che contribuisce a promuovere l'educazione e la formazione della persona, lo sviluppo delle relazioni sociali, l'inclusione e l'integrazione sociale, il benessere individuale e collettivo e il miglioramento degli stili di vita.
2. Le Parti hanno identificato, nel bando congiunto, lo strumento funzionale al perseguimento dei fini di cui sopra e hanno formulato, di comune accordo, il testo del bando "Lo Sport: un'occasione per crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l'inclusione" (di seguito il "Bando"), allegato al presente Accordo, con il quale intendono sostenere, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto (di seguito "Contributi"), progetti rivolti a bambini, adolescenti e giovani che valorizzino lo sport come leva per il benessere psico-fisico, la prevenzione del disagio, l'inclusione e l'integrazione sociale, la formazione e maturazione della persona.

Articolo 3 – Destinatari e finalità dei Progetti

1. Nell'ambito del Bando, potranno essere sostenuti i Progetti destinati a bambini, adolescenti e giovani di età compresa tra i 6 e i 19 anni (con la possibilità, laddove il progetto preveda il coinvolgimento delle scuole del secondo ciclo e dei centri di istruzione e formazione professionale, di includere negli interventi anche studenti di età superiore) e a bambini, adolescenti e giovani con disabilità di età compresa fra i 6 e i 25 anni di età.
2. I Progetti dovranno essere realizzati sul territorio lombardo ed essere sviluppati all'interno di una collaborazione tra le organizzazioni non profit del mondo sportivo e quelle afferenti al mondo educativo, formativo e sociale; l'obiettivo è garantire interventi che siano in grado, da un lato di ricomprendere a pieno titolo lo sport nei percorsi di crescita e, dall'altro, di massimizzare le capacità dello sport di veicolare contenuti educativi.
3. I progetti dovranno essere finalizzati ad avvicinare bambini, adolescenti e giovani alla pratica sportiva di base mediante un percorso formativo-educativo finalizzato alla loro crescita personale, in relazione alle seguenti aree tematiche:
 - **Sport e valori:** sperimentare in modo diretto valori importanti quali la lealtà, il rispetto delle regole, il rifiuto della violenza, l'inclusione, il lavoro di squadra, l'abitudine all'impegno, l'accettazione della sconfitta e la gestione della vittoria;
 - **Sport e salute:** promuovere, in particolare per i minori che non hanno mai svolto attività fisica, l'adozione di stili di vita sani e attivi che siano in grado di permanere nel tempo e di contrastare comportamenti non salutari (fumo, abuso di alcool e droghe);
 - **Sport e inclusione:** promuovere la pratica sportiva di bambini e ragazzi che faticano in modo particolare ad avvicinarsi al mondo dello sport, anche con riferimento alle persone con disabilità e alle fasce fragili della popolazione.

Articolo 4 – Impegni delle Parti

1. Le Parti si impegnano a:
 - a) collaborare per la realizzazione delle attività previste nel presente Accordo e a compiere, oltre a quelle specificamente indicate, ogni altra attività dovuta secondo criteri di correttezza e buona fede;
 - b) comunicare l'una all'altra ogni notizia rilevante ai fini della realizzazione del presente Accordo;
 - c) pubblicare, nelle modalità che saranno più avanti indicate, il testo del Bando entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, con fissazione del termine di presentazione delle domande non prima di 60 giorni dalla pubblicazione;
 - d) valutare i progetti acquisiti nell'ambito del Bando secondo i criteri comparativi specificati nel Bando e predisporre una graduatoria di merito;

- e) procedere all'adozione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria e della concessione dei contributi da parte dei rispettivi organi competenti entro il 20 dicembre 2019;
- f) erogare i contributi secondo le modalità descritte al successivo articolo 7, ciascuna delle parti fino alla concorrenza massima del proprio stanziamento.

Articolo 5 – Dotazione finanziaria

1. Le Parti si impegnano a sostenere in pari misura il finanziamento dei progetti, destinando al Bando uno stanziamento di complessivi euro 1.600.000,00, di cui il 50% a carico di Regione e il 50% a carico di Fondazione, con assunzione dei seguenti impegni:
 - quanto alla Regione, 800.000,00 euro che trovano copertura sul bilancio regionale dell'esercizio 2020;
 - quanto alla Fondazione, 800.000,00 euro.
2. Gli impegni a carico delle Parti saranno sempre di ammontare tale da rispettare la proporzione di concorso di cui al precedente comma.

Articolo 6 - Presentazione, selezione, valutazione, e monitoraggio delle proposte progettuali

1. Le parti convengono che il Bando sarà pubblicato sul BURL, sul sito www.regione.lombardia.it sezione Bandi e sul sito www.fondazionecariplo.it.
2. Per la presentazione delle domande, la successiva istruttoria e la fase di rendicontazione dei progetti verrà utilizzata unicamente la piattaforma informatica "Bandi Online" messa a disposizione da Regione Lombardia e di cui la stessa garantisce la piena funzionalità.
3. La Regione si impegna a mettere a disposizione della Fondazione credenziali per accedere alla piattaforma da remoto, visualizzare tutto il materiale caricato sulla piattaforma dagli enti proponenti, garantire le attività di valutazione formale e di merito, l'attività rendicontativa, nonché la produzione della necessaria reportistica.
4. Le Parti stabiliscono che l'istruttoria delle proposte pervenute si articolerà nelle seguenti fasi:
 - a) valutazione formale: verifica dell'ammissibilità formale delle domande di contributo pervenute, coerentemente con quanto stabilito nel Bando;
 - b) valutazione di merito: valutazione sotto il profilo dei contenuti (qualità e chiarezza dell'esposizione, coerenza e rilevanza degli obiettivi e dell'ambito di intervento, adeguatezza delle strategie e coerenza del relativo piano di intervento, significatività dei risultati attesi e congruità dell'organizzazione o del partenariato rispetto alla tipologia di progetto presentato) e della

sostenibilità economico-finanziaria, in applicazione della griglia di valutazione definita nel Bando.

5. La valutazione istruttoria dei progetti acquisiti nell'ambito del Bando, a seguito di un lavoro di back office svolto dai competenti Uffici delle Parti, sarà condivisa all'interno di una Commissione paritetica (di seguito "Commissione") composta da quattro membri, di cui due designati dalla Regione e due dalla Fondazione. I componenti di spettanza della Regione saranno nominati con atto del Dirigente competente.
6. La Commissione opera secondo criteri di collegialità; le decisioni della Commissione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Gli esiti della valutazione saranno sintetizzati in una graduatoria contenente la proposta di assegnazione dei contributi.
7. Ciascuna delle Parti provvederà con gli atti dovuti all'approvazione della graduatoria e alla conseguente assegnazione dei contributi nei termini e nelle modalità previsti dal Bando.
8. Il monitoraggio e la valutazione sull'avanzamento dei progetti ammessi saranno eseguiti a cura degli Uffici delle Parti e condivisi con la Commissione.

Articolo 7 – Rendicontazione spese e liquidazione contributi

1. La rendicontazione delle spese relative ai progetti ammessi a contributo, a cura dei soggetti beneficiari, avverrà sulla base dei criteri e delle procedure di norma utilizzate dalla Fondazione, per erogazioni su Bando, consultabili sul sito www.fondazionecariplo.it e che la Regione dichiara di conoscere, fatte salve le deroghe di seguito delineate:
 - a. i progetti dovranno essere avviati dal giorno successivo alla chiusura del Bando e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2020. I progetti dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2020 e dovranno avere una durata minima di dieci mesi;
 - b. sono ammessi solo spostamenti di budget fra le voci di spesa del piano economico, fino al raggiungimento del limite previsto dalla "Guida alla rendicontazione" (15% dei costi totali); è altresì consentito proporre una modifica alle quote di costo e contributo attribuite ai partner, previa approvazione degli enti finanziatori;
 - c. saranno riconosciute le spese relative alle attività progettuali, ricomprese nel piano economico, purché siano sostenute dai beneficiari (capofila e partner) dalla data di avvio del progetto indicata in fase di presentazione e fino alla data di conclusione del progetto comunicata in fase di domanda, che comunque non dovrà essere successiva al 31 dicembre 2020;
 - d. non è ammessa l'autocertificazione delle spese, né dei pagamenti;
 - e. saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti ai fornitori effettuati dai beneficiari (capofila e partner) per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni (L.136/2010, art.3, comma 1 e 3 e successive modificazioni);

2. La liquidazione dei contributi assegnati al soggetto capofila del partenariato avverrà con le seguenti modalità:
 - l'anticipazione sarà erogata direttamente da Regione Lombardia, su espressa richiesta da parte del capofila e previo invio degli adempimenti preliminari previsti dal Bando, per un importo pari al 30% del contributo assegnato;
 - l'acconto intermedio sarà erogato direttamente da Regione Lombardia, fino all'importo massimo della propria dotazione finanziaria, previa presentazione formale di uno stato avanzamento lavori accompagnato da una rendicontazione parziale non inferiore al 50% delle spese ammesse;
 - l'eventuale parte di acconto eccedente lo stanziamento di Regione Lombardia e il saldo finale saranno erogati in un unico pagamento da Fondazione Cariplo, fino all'importo massimo della propria dotazione finanziaria. Il saldo sarà erogato esclusivamente a fronte della verifica della rendicontazione conclusiva;
 - l'esame dei rendiconti e della documentazione di supporto sarà curato rispettivamente dalla Unità Organizzativa competente della Regione (anticipazione e acconto) e dall'Area Gestione Erogativa della Fondazione (saldo); gli uffici competenti predisporranno la proposta di erogazione che dovrà essere validata in ogni caso dalla Commissione paritetica prima della relativa liquidazione.
3. Le Parti hanno la facoltà di visionare reciprocamente in ogni momento le rendicontazioni presentate dai beneficiari dei Contributi.
4. Le Parti convengono di verificare congiuntamente, all'esito dell'erogazione di tutti i contributi concessi nell'ambito del Bando e dell'eventuale adozione di provvedimenti di modifica degli stessi, l'ammontare dei pagamenti rispettivamente eseguiti. Eventuali quote di risorse finanziarie non utilizzate, derivanti da erogazioni di una delle Parti in misura inferiore al 50%, potranno essere destinate a successive iniziative congiunte aventi le medesime finalità del Bando, ovvero trasferite all'altra Parte, previa approvazione da parte dei competenti organi.
5. Le Parti indicano, quali referenti delle attività di gestione e rendicontazione dei contributi: per la Fondazione il Direttore pro tempore dell'Area Gestione Erogativa; per la Regione, il Dirigente pro tempore della UO Sostegno al sistema sportivo e politiche per i giovani.

Articolo 8 – Controlli

1. Le Parti si riservano il diritto di verificare, anche autonomamente, in conformità con le proprie regole di procedimento, attraverso specifici controlli presso la sede del soggetto beneficiario e nei luoghi in cui si svolge l'iniziativa progettuale, lo

svolgimento delle azioni previste, la conformità delle dichiarazioni rese e dei giustificativi di spesa presentati in sede di rendicontazione.

2. Le Parti si impegnano a riferire alla Commissione gli esiti dei controlli effettuati.
3. Se necessario, le Parti adotteranno i conseguenti provvedimenti in ordine ai contributi concessi. Eventuali somme restituite dai beneficiari, a seguito di revoca o richiesta di restituzione, saranno restituite alla Parte che abbia liquidato una somma superiore rispetto all'altra, fino al raggiungimento di un importo paritario, ovvero suddivise tra le Parti in misura proporzionale al grado di rispettivo apporto finanziario risultante al termine dell'iter erogativo.

Articolo 9 – Comunicazione

1. Le Parti definiranno congiuntamente un'immagine coordinata per il Bando e le iniziative di comunicazione ad esso riferibili, impegnandosi reciprocamente a garantire adeguata visibilità per entrambe.
2. Le Parti potranno effettuare azioni di diffusione del Bando anche in autonomia, purché informino e acquisiscano il consenso dell'altra Parte.

Articolo 10 – Contitolarietà nel trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (EU) 2016/679

1. In relazione alle attività previste dal presente Accordo e in particolare a quelle che saranno realizzate nell'ambito del Bando, le Parti si definiscono, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (EU) 2016/679, contitolari del trattamento dei dati personali.
2. I contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati e si impegnano, in solido, ad eseguire e a mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento (EU) 2016/679 e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.
In particolare, i contitolari convengono, la formulazione dell'informativa da sottoporre agli enti proponenti allegata al Bando.
3. Qualora i contitolari demandassero a soggetti esterni, per proprio conto, il trattamento di dati personali acquisiti nell'ambito del Bando, gli stessi si impegnano a nominare tali soggetti quali "responsabili esterni del trattamento" ai sensi dell'art 28 del Regolamento (EU) 2016/679, adottando tutte le opportune formalità e cautele.
4. Regione Lombardia, in qualità di soggetto proprietario della piattaforma "Bandi Online" utilizzata per la presentazione delle domande del Bando e della relativa

gestione, è responsabile della gestione della sicurezza informatica dei dati riportati in piattaforma.

Articolo 11 – Durata

1. Il presente Accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione e sino al completamento delle attività di erogazione delle risorse assegnate con le procedure previste nel Bando e di quanto previsto all'Articolo 7, punto 2 e all'Articolo 8.

Articolo 12 – Disposizioni generali

1. Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al presente Accordo non sarà valida né vincolante, ove non risulti per iscritto da atto dei rispettivi organi deliberativi, fatte salve eventuali modifiche di carattere operativo ed attuativo che potranno essere condivise dalle Parti, ferma restando la possibilità di cessazione dell'Accordo con scioglimento concordato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Giunta Regionale della Lombardia

Per la Fondazione Cariplo

Allegato sub 1

**Bando congiunto fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo
anno 2019/2020**

***“Lo Sport: un’occasione per crescere insieme.
Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l’inclusione”***

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

- A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI
- A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI
- A.3 SOGGETTI BENEFICIARI
- A.4 SOGGETTI DESTINATARI
- A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA

B. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO E DEL PROGETTO

- B.1 CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
 - B1.a Regime di aiuto
- B.2 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
 - B2.a Caratteristiche del partenariato
- B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ

C. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

Il bando ha l'obiettivo di sostenere sul territorio lombardo la realizzazione di progetti sviluppati all'interno di una collaborazione tra le organizzazioni non profit del mondo sportivo e quelle afferenti al mondo educativo, formativo e sociale per garantire interventi che siano in grado di ricomprendere a pieno titolo lo sport nei percorsi di crescita e di massimizzare le capacità dello sport di veicolare contenuti educativi.

In particolare, i progetti dovranno essere finalizzati ad avvicinare bambini, adolescenti e giovani (come specificato al paragrafo A.4) alla pratica sportiva di base mediante un percorso formativo-educativo finalizzato alla loro crescita personale, in relazione alle seguenti aree tematiche:

- **Sport e valori:** sperimentare in modo diretto valori importanti quali la lealtà, il rispetto delle regole, il rifiuto della violenza, l'inclusione, il lavoro di squadra, l'abitudine all'impegno, l'accettazione della sconfitta e la gestione della vittoria;
- **Sport e salute:** promuovere, in particolare per i minori che non hanno mai svolto attività fisica, l'adozione di stili di vita sani e attivi che siano in grado di permanere nel tempo e di contrastare comportamenti non salutari (fumo, abuso di alcool e droghe);
- **Sport e inclusione:** promuovere la pratica sportiva di bambini e ragazzi che faticano in modo particolare ad avvicinarsi al mondo dello sport, anche con riferimento alle persone con disabilità e alle fasce fragili della popolazione.

A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti normativi del presente bando sono:

- la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna" ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 1 "Oggetto e finalità" nel quale vengono evidenziate l'importanza della pratica sportiva e della diffusione della cultura sportiva;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (aiuti "de minimis"), e 6 (controllo) applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgano attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con DCR n. XI/64 del 10 luglio 2018, che riconosce lo sport come strumento strategico per il miglioramento del benessere psicofisico della persona, per la promozione di stili di vita sani, per trasmettere valori quali il rispetto degli altri e delle regole, per favorire l'integrazione, l'inclusione e la coesione sociale, oltre che la crescita della persona e della socialità e prevede il sostegno ad iniziative progettuali specifiche e multidisciplinari (risultato atteso Econ.6.1.107 – Incentivare la pratica motoria in tutto

il territorio);

- la DCR n. XI/188 del 13 novembre 2018 “Linee guida e priorità d'intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)” prevede, tra le priorità di intervento dell'obiettivo generale “a) Promozione dell'attività motoria e della pratica sportiva come fattore di prevenzione, educazione e inclusione”, di incentivare l'attività motoria e la pratica sportiva attraverso progettualità specifiche multidisciplinari;
- l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la promozione e il sostegno di progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pratica sportiva tra bambini, adolescenti e giovani – anno 2019/2020 – Bando “Lo sport: un'occasione per crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l'inclusione, approvato con DGR n. del

A.3 SOGGETTI BENEFICIARI

I partecipanti dovranno costituire un partenariato minimo di due soggetti non profit, che abbiano sede legale o operativa in Lombardia, e che comprenda almeno:

- A) un ente non profit in rappresentanza del mondo sportivo, in qualità di capofila del partenariato individuato fra:
- un'Associazione o una Società sportiva dilettantistica Senza scopo di lucro iscritta al Registro del CONI Lombardia e/o alla sezione parallela del CIP e/o affiliata a Federazioni sportive nazionali (FSN), Federazioni sportive paralimpiche (FSP), Federazioni sportive nazionali paralimpiche (FSNP), Discipline sportive associate (DSA), Discipline sportive associate paralimpiche (DSAP), Enti di promozione sportiva (EPS), Enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP)
- oppure*
- un Comitato/Delegazione regionale/provinciale del CONI, del CIP, di una Federazione Sportiva Nazionale, di una Federazione sportiva paralimpica (FSP), di una Federazione sportiva nazionale paralimpica (FSNP), di una Disciplina Sportiva Associata (DSA), di una Disciplina sportiva associata paralimpica (DSAP), di un Ente di Promozione Sportiva, di un ente di promozione sportiva paralimpica (EPSP)
- B) un ente pubblico o un'organizzazione privata non profit con finalità formative e/o socio-educative in qualità di partner di progetto.

Potranno far parte del partenariato, in qualità di partner, anche ulteriori soggetti non profit; laddove tali soggetti siano in rappresentanza del mondo sportivo dovranno comunque rispettare i requisiti di cui alla lettera A).

La formalizzazione della relazione fra i soggetti ai fini della realizzazione congiunta del progetto dovrà avvenire attraverso uno specifico “Accordo di partenariato”, sottoscritto dai Rappresentanti legali di tutti i soggetti aderenti.

Saranno ammessi alla fase di valutazione di merito esclusivamente i progetti presentati da partenariati con capofila un soggetto come descritto alla lettera A) e almeno un partner come descritto alla lettera B).

Le regole di ammissibilità, di seguito specificate, si applicano a tutti i soggetti che richiedono un contributo e quindi sia ai soggetti capofila sia ai soggetti partner.

Per gli enti di natura privata¹ l'assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza, nello statuto, di una regolamentazione che, nel suo complesso:

- a) vieti la distribuzione, diretta e indiretta, anche in occasione dello scioglimento del rapporto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori;
- b) disponga la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio;
- c) preveda la destinazione dell'eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di pubblica utilità, ivi compresa la finalità sportiva, o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro.

Qualora lo Statuto non rispetti quanto di sopra delineato non sarà possibile procedere ad adeguamenti statutari e l'ente verrà considerato non ammissibile.

Si ritiene che non perseguano finalità di lucro gli enti del terzo settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore:

- le organizzazioni iscritte ai registri regionali del volontariato;
- le organizzazioni iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale;
- le organizzazioni iscritte all'albo nazionale delle ONG;
- le organizzazioni iscritte al registro delle ONLUS.

Sono esclusi dal contributo:

- gli enti e le organizzazioni non formalmente costituiti con atto registrato;
- le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti;
- i soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il procedimento legislativo e le campagne elettorali;
- i soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma di discriminazione;
- le persone fisiche;
- enti o soggetti aventi scopo di lucro;
- i soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- imprese sottoposte a procedure concorsuali, ove applicabili.

Sono inoltre esclusi i soggetti che siano stati:

- condannati per illecito sportivo da CONI o FSN, DSA, EPS di appartenenza o CIP nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente avviso;

¹ Si sottolinea che Fondazione Cariplo, in base alla normativa di riferimento, non può concedere, né direttamente né indirettamente, contributi, erogazioni o sovvenzioni di alcun genere a enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura (intendendosi per tali tutti gli enti e i soggetti che, a prescindere dalla forma giuridica adottata, operano sul mercato fornendo beni e servizi), a eccezione delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali (articolo 3, comma 2, Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153).

- condannati da CONI o FSN, DSA, EPS di appartenenza o CIP per l'uso di sostanze dopanti nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso;
- sanzionati da CONI o FSN, DSA, EPS di appartenenza o CIP, nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI.

Ogni soggetto (capofila o partner) può partecipare al bando con una sola domanda. In presenza di una domanda già inviata e protocollata non saranno ammesse ulteriori domande che includano il medesimo soggetto nel partenariato.

A.4 SOGGETTI DESTINATARI

I destinatari degli interventi finanziabili dal presente bando sono:

- bambini e giovani di età compresa tra i 6 e i 19 anni (laddove il progetto preveda il coinvolgimento delle scuole del secondo ciclo e di giovani frequentanti percorsi di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia, potranno beneficiare degli interventi anche studenti di età superiore);
- bambini e giovani con disabilità di età compresa tra i 6 e i 25 anni.

A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 1.600.000,00 euro di cui il 50% a carico di Regione Lombardia e il 50% a carico di Fondazione Cariplo.

Le risorse finanziarie di Regione Lombardia, pari a 800.000,00 euro, trovano copertura sul bilancio 2020 sul capitolo 6.01.104.7853 - Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva.

B. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO E DEL PROGETTO

B.1 CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Le risorse del presente bando sono di natura regionale e privata.

I soggetti che presentano domanda potranno richiedere un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 60% delle spese ammissibili e comunque non inferiore a **15.000,00 euro e non superiore a 60.000,00 euro** (il costo minimo di progetto dovrà quindi ammontare a 25.000,00 euro).

B1.a Regime di aiuto

Nel caso in cui si verifichi la presenza cumulativa di attività economica e rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, le agevolazioni della Regione saranno assegnate in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013

(pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli Aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (Aiuti "de minimis") e 6 (Controllo).

In base al Regolamento (UE) 1407/2013, art. 3.2 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti soprariportati, l'impresa richiedente non potrà beneficiare delle misure di aiuto del presente provvedimento.

Per le misure previste dal presente provvedimento, sugli stessi costi ammissibili non si ammette il cumulo di cui all'art 5.2 del sopracitato Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Le attività di istruttoria e controllo ai fini del rispetto del citato regolamento 1407/2013 a valere sul bando saranno svolte direttamente da Regione Lombardia.

B.2 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Per accedere al finanziamento, i progetti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere coerenti con le finalità ed obiettivi del bando e focalizzarsi su almeno una delle aree tematiche indicate al paragrafo A.1;
- b) prevedere come destinatari bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 e i 19 anni (con la possibilità, laddove il progetto preveda il coinvolgimento delle scuole del secondo ciclo e dei centri di istruzione e formazione professionale, di includere negli interventi anche studenti di età superiore) e/o bambini, adolescenti e giovani disabili di età compresa fra i 6 e i 25 anni di età;
- c) essere presentati da un partenariato minimo di due soggetti e nel rispetto di quanto stabilito dal paragrafo A.3 e di seguito dettagliato;
- d) essere presentati con modalità conformi a quanto stabilito dal presente avviso, ed in particolare utilizzando la piattaforma "Bandi Online" e inviando tutti i documenti previsti secondo la modulistica obbligatoria, laddove prevista;
- e) essere realizzati integralmente nel territorio lombardo;
- f) essere avviati a partire dal giorno successivo alla chiusura del bando (e pertanto a partire dal 13 giugno 2019) e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2020 (non saranno accettati progetti avviati antecedentemente al 13 giugno 2019);
- g) concludersi entro il 31 dicembre 2020 e avere una durata minima di 10 mesi.

Non verranno in ogni caso considerati ammissibili a contributo gli interventi che:

- si limitano a potenziare l'attività motoria curriculare scolastica;
- si limitano a chiedere un sostegno per l'attività sportiva ordinaria;
- fanno riferimento a singole manifestazioni ed eventi sportivi;
- rappresentano la riproposizione di progetti già finanziati a valere sul bando "Lo sport: un'occasione per crescere insieme – Edizioni 2015, 2016 e 2018.

B2.a Caratteristiche del partenariato

Per progetto in partenariato, si intende un intervento realizzato congiuntamente da un soggetto "capofila" e da uno o più soggetti "partner" (per la composizione del partenariato e le regole di ammissibilità dei soggetti, si veda il paragrafo A3).

Capofila

Il ruolo di capofila può essere rivestito da un soggetto che:

- risulta ammissibile al contributo;
- apporta al progetto costi/oneri e proventi/ricavi (uscite e entrate);
- si candida a divenire destinatario finale di una quota del contributo complessivamente richiesto per il progetto;
- esercita un'attività necessaria e qualificante per l'attuazione del progetto;
- assume il coordinamento dei vari interventi e attività ed è titolare di poteri di rappresentanza dei partner;
- è l'interlocutore ufficiale di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo in ordine ad ogni tipo di comunicazione e richiesta di verifica/controllo che si renderanno necessari nel procedimento amministrativo legato al progetto relativo al presente bando;
- supervisiona la rendicontazione delle spese sostenute dai partner;
- riceve le quote di contributo erogate complessivamente per il progetto da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo ed è responsabile del corretto trasferimento delle somme di pertinenza ai singoli partner;
- garantisce la conservazione del carattere di erogazioni liberali per le somme trasferite ai partner a titolo di quota parte del contributo di spettanza.

Partner

Per partner deve intendersi un soggetto che:

- risulta ammissibile al contributo;
- apporta al progetto costi/oneri e proventi/ricavi (uscite e entrate);
- si candida a divenire destinatario di una quota del contributo complessivamente richiesto per il progetto.

Accordo di partenariato

La formalizzazione della relazione che intercorre fra i soggetti partner ai fini della realizzazione congiunta di un progetto deve avvenire attraverso uno specifico "accordo di partenariato", cioè un documento sottoscritto dai Rappresentanti legali (o loro delegati) dell'ente capofila e di tutti i partner (cfr. Format accordo di partenariato)

L'ente capofila è responsabile della presentazione formale del progetto e dell'invio di tutta la documentazione necessaria.

B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ

Sono considerate ammissibili, le spese sostenute dai beneficiari (capofila e partner), ovvero debitamente quietanzate, a partire dalla data di avvio del progetto indicata in fase di presentazione della domanda e sino alla data di conclusione.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) Personale dipendente (ovvero personale strutturato): il personale dipendente già in forza al partenariato prima della data di inizio del progetto potrà essere ammesso nel limite del 25% del costo totale (vedi voce di spesa A5 della tabella 1);
- b) Personale non dipendente (ovvero personale non strutturato) (vedi voce di spesa A6 della tabella 1);
- c) Prestazioni professionali di terzi (vedi voce di spesa A7 della tabella 1);
- d) Materiale di consumo, comprensivo delle spese per acquisto di materiale tecnico e sportivo, nel limite del 25% del costo totale del progetto (vedi voce di spesa A8 della tabella 1);
- e) Spese correnti fino al 5% del costo totale del progetto (vedi voce di spesa A9 della tabella 1);
- f) Altre spese di gestione (es: affitto, ecc...) (vedi voce di spesa A10 della tabella 1);

Per essere ammissibili le spese devono essere direttamente collegate alle attività previste dal progetto presentato.

Non sono considerate ammissibili le spese per investimenti e acquisto di beni ammortizzabili².

Tabella 1 - Tabella dei codici COSTI/ONERI ammessi per la compilazione del Piano economico dettagliato

CODICE	VOCI DI SPESA
A5	Personale strutturato – se già in forza al partenariato, max 25% costo di progetto
A6	Personale non strutturato
A7	Prestazioni professionali di terzi
A8	Materiale di consumo – max 25% costo di progetto
A9	Spese correnti – max 5% costo di progetto
A10	Altre spese gestionali

Tabella 2 - Tabella dei codici RICAVI/PROVENTI ammessi per la compilazione del Piano economico dettagliato

CODICE	FONTI DI FINANZIAMENTO
B1	Risorse finanziarie proprie
B2	Prestiti da banca e altri soggetti
B3	Proventi da attività del progetto
B4	Contributi e finanziamenti (senza obbligo di rimborso) da soggetti pubblici e privati
B5	Fondazione Cariplo / Regione Lombardia

C. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Il processo di valutazione consiste in un'analisi di merito dei progetti, incentrata sia sui contenuti (qualità e chiarezza dell'esposizione, coerenza e rilevanza degli obiettivi e dell'ambito di intervento, adeguatezza delle strategie, significatività dei risultati attesi e congruità dell'organizzazione o del partenariato rispetto alla tipologia di progetto presentato), sia sulla sostenibilità economico-finanziaria dei singoli progetti.

² Per beni ammortizzabili si intendono quei beni durevoli con costo unitario superiore a 516,46 euro e con una vita utile di almeno 5 anni la cui produttività si esaurisce nel tempo con l'utilizzo del bene stesso.

La valutazione delle domande avviene sulla base dei criteri di seguito riportati:

CRITERIO 1: ANALISI DEL CONTESTO - OBIETTIVI		Peso attribuito: 30%
Sotto-criteri	Punteggio attribuibile	Peso attribuito
1a	Adeguate grado di conoscenza del contesto in cui si interviene, in particolare per quanto riguarda le attività già esistenti	Da 0 a 415%
1b	Inquadramento della situazione di partenza (indicazione quantitativa dei minori che attualmente praticano le attività sportive promosse dai membri del partenariato) e indicazione delle attività realizzate in passato connesse al progetto presentato, evidenziando i risultati ottenuti e/o le debolezze riscontrate	Da 0 a 420%
1c	Intervento realizzato su un territorio ben individuato su cui le organizzazioni coinvolte hanno già lavorato in passato (radicamento territoriale)	Da 0 a 45%
1d	Coerenza degli obiettivi rispetto al bando e chiara definizione degli stessi	Da 0 a 460%
CRITERIO 2: STRATEGIE		Peso attribuito: 35%
Sotto-criteri	Punteggio attribuibile	Peso attribuito
2a	Strategia efficace e convincente rispetto agli obiettivi auspicati, con particolare riguardo all'integrazione tra il percorso formativo/educativo e l'attività sportiva quale opportunità di crescita complessiva e sviluppo della persona	Da 0 a 435%
2b	Piano di intervento chiaramente descritto e coerente in termini di risorse, destinatari, ruoli dei soggetti, tempi e modalità e descrizione delle novità introdotte dal progetto rispetto alle attività svolte precedentemente	Da 0 a 420%
2c	Chiarezza nell'illustrare gli strumenti e le modalità con cui si favorisce l'aggancio e la partecipazione all'attività sportiva dei minori e dei giovani precedentemente non coinvolti e/o che faticano ad avvicinarsi alla pratica sportiva	Da 0 a 415%
2d	Coinvolgimento delle famiglie nella condivisione dei valori e nell'impegno diretto all'interno delle attività previste nel progetto	Da 0 a 45%
2e	Partenariato coerente con gli obiettivi del progetto, esplicitazione del valore aggiunto del partenariato con una chiara definizione dei ruoli e partecipazione equilibrata dei partner alle azioni previste	Da 0 a 415%
2f	Creazione, al di là del partenariato minimo, di reti più ampie che coinvolgano altri soggetti del territorio, costruendo sinergie tra le diverse associazioni presenti	Da 0 a 410%

CRITERIO 3: IMPATTO E PIANO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE		Peso attribuito: 15%
Sotto-criteri	Punteggio attribuibile	Peso attribuito
3a Chiara definizione dei risultati attesi in termini sia qualitativi che quantitativi	Da 0 a 4	45%
3b Credibilità dei risultati attesi in riferimento sia alla situazione iniziale (analisi del contesto e numero di minori che praticano attività sportiva) sia allo schema progettuale predisposto	Da 0 a 4	45%
3c Metodologia di monitoraggio e valutazione dei risultati e dei relativi indicatori: modalità di coinvolgimento dei soggetti beneficiari; indicatori di risultato di tipo qualitativo e quantitativo	Da 0 a 4	10%
CRITERIO 4: SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA		Peso attribuito: 20%
Sotto-criteri	Punteggio attribuibile	Peso attribuito
4a Analisi piano economico: coerenza con il piano di progetto, adeguatezza e dettaglio delle voci di spesa, credibilità del co-finanziamento, sostenibilità	Da 0 a 4	55%
4b Chiara suddivisione delle spese e dei contributi in capo ai singoli partner, anche in riferimento alle fonti di cofinanziamento ed equilibrio nella suddivisione delle spese tra la dimensione sportiva e quella sociale	Da 0 a 4	20%
4c Coerenza tra l'impegno di spesa e la dimensione economica e gestionale degli enti	Da 0 a 4	15%
4d Diversificazione delle fonti di finanziamento: in particolare risorse derivanti dal coinvolgimento di altri soggetti finanziatori esterni al partenariato	Da 0 a 4	10%
		100%

* A ogni sotto-criterio verrà attribuito un valore compreso tra 0 e 4. Il punteggio attribuito verrà ponderato per il peso indicato in tabella. La somma dei punteggi ponderati fornirà il punteggio ottenuto sullo specifico criterio. Il punteggio ottenuto su ciascun criterio sarà ponderato per il peso indicato in tabella e fornirà il punteggio finale.

Il punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi ponderati per ciascun criterio, sarà espresso in centesimi.

Allegato sub 2**Accordo di contitolarietà ex art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679****Tra**

Fondazione Cariplo, con sede legale in Milano, via Daniele Manin 23, c.f. n. 00774480156, iscritta al n. 668 della pagina 1047 del volume 3° del Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Milano, nella persona di _____, delegato allo scopo **(di seguito denominata "Fondazione Cariplo" o "Parte")**

e

Regione Lombardia, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1, c.f. 80050050154, nella persona di _____, delegata allo scopo **(di seguito denominata "Regione" o "Parte")**,

Fondazione Cariplo unitamente a Regione Lombardia sono denominate di seguito **"Parti"**, ovvero **"Contitolari"**.

Premesso che

- (a) le Parti hanno stipulato in data ____ un Accordo di collaborazione volto a definire la realizzazione di un bando congiunto, denominato "Lo Sport: un'occasione per crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l'inclusione" (di seguito "Bando");
- (b) le Parti intendono sostenere, con il Bando, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto (di seguito "Contributi"), progetti rivolti a bambini e giovani che valorizzino lo sport come leva per il benessere psico-fisico, la prevenzione del disagio, l'inclusione e l'integrazione sociale, la formazione e maturazione della persona;
- (c) nell'esecuzione delle varie attività previste nell'ambito del predetto Bando, le Parti tratteranno dati personali riferibili a soggetti che collaborano a vario titolo alla realizzazione dei Progetti che saranno presentati;
- (d) le Parti hanno definito congiuntamente i mezzi e le finalità del trattamento dei dati che saranno acquisiti nell'ambito del Bando formulando, nei termini del documento allegato sub 1, il testo dell'apposita informativa conforme alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, che sarà resa disponibile insieme al testo del Bando;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

1.2. Ad integrazione della terminologia e delle clausole previste nel presente Accordo, viene specificato di seguito il significato dei termini riportati:

- **"Accordo"**: indica il presente accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 679/2016;
- **"Data Breach"**: indica qualsiasi violazione di sicurezza che comporti, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
 - Per **"distruzione"** si intende un evento a seguito del quale i dati personali non sono più disponibili in una forma che ne permetta l'uso da parte del Titolare;
 - Per **"perdita"** si intende un evento a seguito del quale il dato personale, pur continuando ad esistere, non è più nella disponibilità del Titolare;
 - Per **"trattamento non autorizzato o illecito"** si intende la divulgazione dei dati o l'accesso illegittimo a questi ultimi da parte di un soggetto che non è autorizzato a riceverli o ogni altra forma di trattamento che violi il Regolamento UE 679/2016;
- **"Dato personale"**: indica qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile;
- **"Autorità di Controllo"**: indica l'Autorità pubblica e indipendente istituita da uno Stato membro;
- **"Interessato"**: indica la persona fisica alla quale i Dati personali si riferiscono;
- **"Misure tecniche e organizzative"**: indica le misure attuate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi derivanti dal trattamento ai sensi dell'art. 32 Regolamento UE 679/2016, le quali ricomprendono, tra le altre: a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficienza delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- **"Normativa Applicabile"**: indica il Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni, le linee guida e l'ulteriore legislazione sovranazionale applicabile nonché la normativa nazionale in materia di protezione di dati personali vigente;
- **"Responsabile"**: indica la persona fisica o giuridica e qualsiasi altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare;
- **"Regolamento UE 679/2016"**: indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati medesimi;

- **"Sub-responsabile"**: indica un altro responsabile a cui ricorre il Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, previa espressa e preventiva autorizzazione di quest'ultimo;
- **"Titolare"**: indica la persona fisica o giuridica o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali;
- **"Contitolari"**: Fondazione Cariplo e Regione Lombardia unitamente in quanto soggetti che determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento.

2. OGGETTO

2.1. Il presente Accordo di contitolarità intende disciplinare le responsabilità di ciascuna delle Parti in relazione ai trattamenti che saranno realizzati nell'ambito del Bando.

2.2 Le Parti hanno stabilito che per la presentazione delle domande, la successiva istruttoria e la fase di rendicontazione dei progetti verrà utilizzata unicamente la piattaforma informatica "Bandi Online" messa a disposizione da Regione Lombardia, di cui la stessa garantisce la piena funzionalità.

2.3 La Regione assume ogni responsabilità relativamente alla gestione della sicurezza informatica dei dati riportati in piattaforma.

2.4 La Regione si impegna a mettere a disposizione della Fondazione credenziali per accedere, in ogni momento, alla piattaforma da remoto, visualizzare tutto il materiale caricato sulla piattaforma dagli enti proponenti, e garantire le attività di valutazione formale e di merito, l'attività di rendicontazione, nonché la produzione della necessaria reportistica.

3. ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEGLI INTERESSATI

3.1. L'Interessato, conformemente a quanto specificato nella Informativa, potrà esercitare i propri diritti ai sensi della Normativa Applicabile nei confronti dei Contitolari mediante i canali di contatti indicati.

3.2. I Contitolari si impegnano ad evadere le richieste di esercizio dei diritti degli Interessati senza ingiustificato ritardo e, comunque, nel rispetto dei termini indicati dalla Normativa Applicabile.

3.3. I diritti esercitabili dagli Interessati e che devono essere garantiti dai Contitolari sono:

- a) Accesso ai dati personali, consistente nel confermare se sia in corso un trattamento di dati che riguarda l'Interessato e, in tal caso, nel garantire l'accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché informare circa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato;
- b) Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che riguardano l'Interessato (per "limitazione" si intende il contrassegno dei dati

conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro) registrandone il contenuto in conformità alla richiesta stessa;

- c) Opposizione al trattamento per motivi connessi alla situazione particolare dell'Interessato relativa al trattamento di dati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse dei Titolari;
- d) Portabilità dei dati nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di un contratto, di trasmettere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che lo riguardano in formato .xml;
- e) Revoca del consenso al trattamento per finalità di marketing, sia diretto che indiretto, ricerche di mercato e profilazione.

3.4. In caso di esercizio dei diritti da parte di un Interessato riguardante uno dei trattamenti ricompresi nel presente Accordo avanzata solo nei confronti di uno dei Contitolari, sarà premura di quest'ultimo comunicare tempestivamente e, in ogni modo, non oltre 5 giorni dal momento del ricevimento della richiesta, all'altro Contitolare detta circostanza, ciò al fine di permettere a quest'ultimo di dare adempimento alle richieste esercitate dall'Interessato limitatamente al perimetro di propria competenza.

3.5. I Contitolari si impegnano, laddove necessario, in caso di richiesta pervenuta da parte degli interessati che esercitano i diritti di cui agli artt. 15,16,17,18,19,20,21 e 22 del Regolamento UE 2016/679 a collaborare e condividere i termini della risposta nonché il piano delle attività da effettuare necessario per garantire la corretta evasione della richiesta pervenuta, garantendo le eventuali revoche, rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste.

4. CONSERVAZIONE DEI DATI

4.1. I Contitolari si impegnano a conservare i dati personali degli Interessati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità del trattamento e comunque non superiore a cinque anni.

5. PUNTO DI CONTATTO PER GLI INTERESSATI

5.1. I Contitolari stabiliscono quali punti di contatto per gli Interessati i seguenti indirizzi di contatto:

- per Fondazione Cariplo email privacy@fondazionecariplo.it, ovvero mediante posta agli indirizzi di: Fondazione Cariplo in Milano, via Daniele Manin 23;
- per Regione Lombardia posta elettronica certificata sport@pec.regione.lombardia.it.

6. MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE DI SICUREZZA

6.1. I Contitolari si impegnano ad implementare e rispettare le Misure tecniche ed organizzative di cui all'art. 32 del Regolamento UE 2016/679.

7. DATA BREACH

7.1. Qualora si verifichi un Data Breach riguardante i trattamenti di Dati personali oggetto dell'accordo di collaborazione, il Contitolare che verrà a conoscenza di detta circostanza dovrà informare per iscritto l'altra Parte senza ingiustificato ritardo e, comunque, non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'evento predetto.

7.2. La comunicazione di cui al punto precedente dovrà avvenire utilizzando gli indirizzi mail di cui al punto 6 del presente Accordo.

7.3. I Contitolari si obbligano a collaborare reciprocamente al fine di contenere gli effetti della violazione, adottando ogni misura ritenuta necessaria al fine di mitigare i rischi e ricondurre lo stato di protezione dei Dati personali alla situazione precedente al verificarsi dell'evento.

7.4. Ove richiesto da uno dei Contitolari, l'altra Parte si impegna a comunicare le misure di rimedio adottate in via autonoma al fine di mitigare gli effetti dannosi dell'evento lesivo.

8. REGISTRI DEI TRATTAMENTI

8.1. Ciascuna Parte è responsabile della gestione, corretta compilazione e aggiornamento del proprio registro dei trattamenti di cui all'art. 30 del Regolamento UE 2016/679.

9. RUOLI IN AMBITO PRIVACY

9.1. I contatti referenti interni e/o esterni preposti alla tutela della protezione dei dati personali da ciascuna delle Parti sono:

- per Fondazione - Mariachiara De Benedetto -
mariachiaradebenedetto@fondazionecariplo.it

- per Regione Lombardia - Antonietta De Costanzo -
antonietta.decostanzo@regione.lombardia.it

9.2. I Contitolari si impegnano a comunicare tempestivamente e, in ogni caso, entro 10 (dieci) giorni qualsiasi modifica e/o integrazione dei predetti nominativi.

10. RESPONSABILITÀ

10.1. Ciascun Contitolare si impegna nei confronti dell'altra Parte a rispettare la Normativa Applicabile nonché ad adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni poste a proprio carico dal presente Accordo.

10.2. In caso di inadempimento del presente Accordo il Contitolare inadempiente si impegna a manlevare e tenere indenne le altre Parti da ogni e qualsiasi conseguenza che quest'ultimo dovesse subire per l'eventuale mancata applicazione e/o violazione della Normativa Applicabile e della mancata osservanza delle obbligazioni di cui al presente Accordo.

11. DURATA

11.1. Il presente Accordo sarà valido per tutta la durata dell'Accordo di collaborazione stipulato tra le Parti e fino al termine del trattamento dei dati di cui le Parti sono Contitolari.

12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

12.1. Il presente Accordo è regolato e sarà interpretato secondo la legge italiana.

12.2. Per qualsiasi controversia inerente il presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

13. COMUNICAZIONI

13.1. Qualsiasi comunicazione richiesta e/o consentita dal presente Accordo dovrà essere effettuata a mezzo PEC, telefax, e-mail ovvero lettera raccomandata a.r.:

(a) se al Co-Titolare Fondazione Cariplo:

via Manin, 23 – 20121 Milano

c.a. Mariachiara De Benedetto

mariachiaradebenedetto@fondazionecariplo.it

(b) se al Co-Titolare Regione Lombardia:

c.a. Antonietta De Costanzo

tel +39 02/6765.4772

Pec: sport@pec.regione.lombardia.it

o ad eventuale diverso recapito che ciascuno dei soggetti sopra indicati avrà cura di comunicare.

13.2. Ciascuna delle Parti elegge il proprio domicilio nei luoghi sopra indicati anche al fine di eventuali notificazioni di atti giudiziari.

14. DISPOSIZIONI FINALI

14.1. Le Parti, inoltre, si impegnano a comunicare agli Interessati eventuali variazioni e/o emendamenti del presente Accordo.

14.2. Qualsiasi modifica e/o variazione del presente Accordo non sarà valida e vincolante per i Contitolari se non prima espressamente approvata per iscritto da tutte le Parti.

Fondazione Cariplo

Regione Lombardia

Serie Ordinaria n. 15 - Venerdì 12 aprile 2019

D.g.r. 8 aprile 2019 - n. XI/1513

Sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale (d.lgs. n. 117/2017): approvazione del piano operativo anno 2019 e determinazione dei criteri generali di presentazione dei progetti

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 6 giugno 2016 n. 106 recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera g), che prevede l'istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge stessa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore», di seguito anche «Codice del Terzo settore» o «Codice» e, in particolare, gli articoli:
 - a) 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
 - b) 73 che individua le ulteriori risorse finanziarie, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, specificamente destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati al sostegno delle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché all'erogazione di contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali;
- i commi 3 e 4 dell'articolo 72 e i commi 2 e 3 dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, i quali, attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di cui all'articolo 73, la specifica destinazione delle stesse, e agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari delle risorse, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista altresì la risoluzione adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU in data 25 settembre 2015, la quale individua gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che rappresentano la naturale finalità di riferimento delle attività degli Enti del Terzo settore, al cui raggiungimento potrà concorrere il sostegno finanziario;

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del 7 dicembre 2018, prot. 14315, con la quale sono stati trasmessi:

- l'atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 ottobre 2018;
- lo schema di Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia;

Richiamati altresì:

- la d.g.r. n. XI/1033 del 17 dicembre 2018, con la quale è stato approvato lo schema di accordo di programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia;

- l'Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale sottoscritto e trasmesso al Ministero da Regione Lombardia in data 20 dicembre 2018;
- il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - Divisione III n. 461 del 28 dicembre 2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 25 gennaio 2019 al n. 114 con il quale è stato approvato l'Accordo di programma di cui al punto precedente e sono stati ripartiti i fondi tra le Regioni e le Province autonome;
- le Linee Guida di attuazione trasmesse a Regione Lombardia con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1 marzo 2019 prot n. 2244;

Preso atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la realizzazione delle attività di cui all'Accordo di programma stanziato a favore di Regione Lombardia la somma di € 3.521.440,00;

Dato atto altresì che in attuazione dell'Accordo di Programma, Regione Lombardia si impegna a:

- definire un piano operativo recante l'indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento prescelte e a trasmettere lo stesso, al Ministero entro 45 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto ministeriale di approvazione dell'Accordo di programma;
- determinare i criteri generali di presentazione dei progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, rinviando a successivi atti l'approvazione del relativo Avviso;

Ritenuto pertanto opportuno, in base a quanto sopra descritto:

- di procedere, in armonia con le politiche regionali, all'approvazione del Piano operativo anno 2019 recante l'indicazione degli obiettivi generali e delle aree prioritarie di intervento prescelte, come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di determinare i criteri generali di presentazione dei progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, come da allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità l'approvazione dell'Avviso per presentazione dei progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;

Considerata l'opportunità di costituire un Nucleo di Valutazione per l'esame dei progetti presentati e di demandare a successivo provvedimento del Direttore Generale della DG Politiche Sociali, abitative e disabilità la costituzione dello stesso;

Rilevato che il presente intervento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa europea sugli Aiuti di Stato in quanto i progetti ammessi al contributo sono di rilevanza locale e aventi carattere non prevalentemente economico;

Rilevato altresì che non saranno ammessi progetti che:

- si configurino come attività commerciali;
- prevedano la partecipazione ai costi da parte dell'utenza, abbiano già ottenuto contributi ai sensi di altre norme regionali nazionali, comunitarie, di settore;
- risultino privi delle indicazioni delle fonti e dell'entità di finanziamento atte a coprire tutti i costi del progetto stesso;
- sviluppino attività non riconducibili agli ambiti individuati nel bando o che prevedano l'affidamento a soggetti terzi, dietro incarico retribuito, di parte preponderante o della totalità delle attività progettuali;
- siano promossi da organizzazioni che rappresentino categorie o forze sociali, produttive ed economiche, ovvero da ordini e collegi professionali, che siano chiuse al pubblico o abbiano come fine esclusivo la propaganda o il proselitismo o il compimento di atti di auto-organizzazione, ovvero il finanziamento della propria struttura;

Preso atto che l'Accordo di Programma ha la durata di venti mesi a decorrere dalla data di comunicazione del decreto n. 461 del 28 dicembre 2018 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avvenuta con nota del 1 marzo 2019, con